

APPENDICE B

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
E NORMATIVI

LEGGE 30 luglio 1990, n. 218

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fusioni, trasformazioni e conferimenti

1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra pubblico possono effettuare trasformazioni, ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonché ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto

unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

Art. 2.

Modalità di attuazione

1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette a:

a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in più fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attività residue. Le società per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra società, nelle attività svolte dall'ente conferente o trasformato;

b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilità delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facoltà del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le società per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 del de-

creto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potrà essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Le assemblee delle società di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;

c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovrà prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalità originarie dell'ente. Lo statuto dovrà inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle società per azioni risultanti dai conferimenti dovrà essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria. Lo statuto potrà, infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;

d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di

voto nell'assemblea ordinaria delle società per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva, per finalità di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potrà consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:

1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;

2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;

3) all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;

e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruità applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare norme volte a disciplinare l'alimentazione della base sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa anche con modalità diverse dal metodo della cooptazione. In particolare dovrà prevedersi che l'integrazione della compagine sociale possa avvenire anche mediante soggetti designati da istituzioni culturali, da enti e organismi economico-professionali nonché da enti locali territoriali.

3. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"La richiesta di parere relativa al

rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati".

Art. 3.

Rapporti di lavoro

1. Ai dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.

2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato 7 al-

l'articolo 39 della legge 8 agosto 1985, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:

a) fissare procedure e modalità dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovrà essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovrà essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovrà essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;

b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette società o enti;

c) stabilire procedure e modalità con le quali i fondi pensione delle società od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attività patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuità, mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonoma personalità giuridica. Ai di-

pendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) favorire eventuali mobilità interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5 comma 1 lettera d).

Art. 4.

Ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico

1. È autorizzata per il quinquennio 1990-94 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990, lire 367 miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi nel 1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in conformità a quanto previsto dal comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell'articolo 2 legge 10 febbraio 1981, n. 23, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981. Dovrà prevedersi che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve de-

nominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni di cui all'articolo 1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 297 miliardi per l'anno 1990, in lire 367 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 452 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Vigilanza sul gruppo creditizio

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, a fini di vigilanza, norme dirette a:

a) definire gli elementi che identificano il gruppo creditizio annettendo, a tal fine, rilevanza determinante alla natura finanziaria o strumentale dell'attività svolta dalle società componenti il gruppo e all'esistenza di soggetti esercitanti attività creditizia in posizione di controllanti o di controllati. In particolare, quando uno o più enti creditizi siano in posizione di controllati, la qualificazione di gruppo creditizio ricorre se gli enti detengano complessivamente una quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi o degli impieghi con clientela ovvero se

l'attivo del gruppo sia comunque rappresentato almeno per la metà da attività riferibili agli enti creditizi appartenenti al gruppo stesso. Le disposizioni delegate stabiliranno altresì in presenza di quali condizioni si presume l'esistenza del controllo di fatto e i criteri che dovranno essere seguiti per la conseguente individuazione del gruppo creditizio. Ad esclusione delle *holding* finanziarie, tutti i componenti del gruppo dovranno esercitare, almeno prevalentemente, una o più delle attività indicate nell'elenco allegato alla seconda direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989, in materia creditizia;

b) istituire presso la Banca d'Italia un apposito albo in cui devono essere iscritti nella loro composizione aggiornata i gruppi, e prevedere altre forme di pubblicità;

c) fissare, fatta comunque salva la specifica disciplina dell'attività bancaria, i criteri per individuare l'ambito del gruppo creditizio e la società capogruppo, che dovrà essere un ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114, e sarà sottoposta al controllo di vigilanza di cui alla lettera d), e i poteri di direzione che la capogruppo dovrà esercitare ai fini della vigilanza bancaria;

d) realizzare, con riferimento al gruppo, la vigilanza consolidata di ordine informativo, regolamentare e di disciplina delle situazioni di crisi. A tal fine la Banca d'Italia provvederà a richiedere informazioni; impartire, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nell'interesse della stabilità del gruppo e a tutela dell'intermediazione creditizia, istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l'attività del

gruppo complessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, all'adeguatezza patrimoniale e alle partecipazioni detenibili; effettuare controlli ed ispezioni. Al medesimo fine dovrà inoltre stabilirsi una disciplina delle situazioni di crisi che, nel rispetto dell'autonomia patrimoniale dei singoli soggetti e della trasparenza delle operazioni, contempli specifiche norme volte a coordinare le procedure coattive delle società o enti appartenenti ad un medesimo gruppo bancario. In particolare dovrà disporsi che:

1) quando ricorrano situazioni di crisi circoscritte a singoli partecipanti al gruppo, gli stessi restano soggetti alle procedure coattive loro proprie;

2) nei confronti dell'ente capogruppo si applicano le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del fallimento e con attrazione degli eventuali fallimenti già dichiarati per le altre società del gruppo. I procedimenti giudiziari di maggiore rilievo per lo svolgimento delle procedure e quelli riguardanti i rapporti intragruppo saranno assegnati alla competenza di un unico tribunale;

3) qualora una società del gruppo sia interessata da una situazione di crisi che ha dato luogo all'applicazione di una procedura coattiva e che può alterare in modo grave l'equilibrio del gruppo nel suo complesso, le autorità creditizie possono comunque sottoporre la capogruppo alla procedura di amministrazione straordinaria;

4) la procedura di amministrazione

straordinaria, quando disposta per la capogruppo, è applicabile anche alle società del gruppo per le quali ne ricorrono i presupposti;

5) i commissari straordinari insediati presso la capogruppo hanno facoltà di procedere alla sostituzione degli amministratori delle società appartenenti al gruppo in funzione del mutamento degli indirizzi gestionali;

6) gli organi delle procedure riguardanti società o enti appartenenti ad un unico gruppo bancario possono essere formati dai medesimi soggetti, salvo che ostino particolari ragioni inerenti ai rapporti tra le procedure stesse;

e) prevedere che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società o enti facenti parte di un gruppo creditizio ed esercenti una delle attività finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, debbano possedere requisiti di esperienza ed onorabilità adeguati alla carica da rivestire ed all'attività da svolgere.

2. Alle società capogruppo individuate ai sensi della lettera c) del comma 1 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti alle stesse vengono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri di cui all'articolo 10 della medesima legge. Alle omissioni delle comunicazioni si applica l'articolo 11 della medesima legge. Agli esponenti delle società appartenenti al gruppo creditizio si applicano, altresì, gli articoli 3, comma 1, e 4 della legge 17 aprile 1986, n. 114. Per le infrazioni alle norme delegate di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compa-

tibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, della legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Emanazione delle norme delegate

1. Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all'articolo 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

Norme fiscali

1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

"L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma". (1)

Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state

iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministero delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.

"2-bis. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.

2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonché quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunemente determinato, conserva il regime fi-

scale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". (2)

3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonché di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento "della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento". (3)

L'accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, ultimo periodo del pri-

mo comma, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della stessa legge n. 468 del 1978.

4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.

5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 si applicano disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (4)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARLI *Ministro del tesoro*

Visto il *Guardasigilli* VASSALLI

(1) Così costituito dall'art. 28 della legge 30.12.91, n. 413.

(2) Commi aggiunti dall'art. 71 della legge 30.12.91, n. 413.

(3) Così sostituito dall'art. 1, comma 6 della legge 26.11.93, n. 489.

(4) Il termine di cui all'art. 7, comma 6 è stato differito al 31.12.95 dal D.L. 25.2.95, n. 48.

d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

1) d'ufficio per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del R.D.L. 7 settembre 1926, n. 1511;

2) dietro domanda all'Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività".

Le funzioni dell'Ispettorato sono attualmente attribuite alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del D.L.C.P.S. n. 691/1947 (n.d.r.).

Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 14 del D.L. n. 95/1974 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/1974) concernente "Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari", è il seguente:

"Art. 14 - Le società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa possono emettere azioni prive del diritto di voto, privilegiare nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per un ammontare che non superi, in concorso con quello delle azioni con voto limitato emesse ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile, la metà del capitale sociale. Tali azioni devono contenere la denominazione di "azioni di risparmio" in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile.

Le azioni di risparmio possono essere emesse tanto in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, quanto in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria. Il diritto alla conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria, che ne determina le condizioni e il periodo e le modalità di esercizio.

Le azioni di risparmio, possono essere al portatore, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2355 del codice civile, e sono ammesse di diritto alla quotazione nelle borse in cui sono quotate le azioni or-

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1984, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- Il testo vigente dell'art. 29 del R.D.L. n. 375/1936 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938) concernente "Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia", è il seguente:

"Art. 29. - Presso l'Ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

- la denominazione;
- la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;
- il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;

dinarie della società.

Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito nei successivi commi e nell'articolo 15, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiedere la convocazione. Della parte del capitale sociale rappresentata dalle azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, primo comma, e 2393, terzo e quarto comma, del codice civile.

In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza, o per la differenza, azioni ordinarie.

Gli amministratori che emettono azioni di risparmio senza l'indicazione prescritta nel primo comma sono puniti con l'ammonizione da lire 1 milione a lire 5 milioni".

- Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 14/1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici), in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente:

"Art. 4 - La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per addivenire all'indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pub-

blico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati".

Note all'art. 3:

- La legge n. 486/1895 reca il titolo "Legge sui provvedimenti di finanza e tesoro". Dell'allegato 7 all'art. 39 concernente "Disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia", si riporta solamente l'art. 11, relativo alla materia delle pensioni ed altri trattamenti per gli impiegati dei due Banchi:

"Art. 11 - A cominciare dal 1° gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Gli impiegati dei Banchi i quali, a termine delle norme attualmente vigenti, avranno al 1° gennaio 1896 acquistato il diritto al riposo, potranno liquidare la pensione secondo le norme medesime, purché presentino l'istanza per il collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896.

Sarà del pari liquidata la pensione secondo le norme vigenti agli impiegati, i quali saranno collocati a riposo per disposizione dei consigli centrali d'amministrazione fino al 30 giugno 1896.

Per gli impiegati dei Banchi in regolare servizio alla data della pubblicazione della presente legge, i quali pur contando 20 anni di servizio non abbiano ancora acquistato il diritto al riposo, o non presentino la relativa domanda prima del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo d'autorità nel termine medesimo, la proporzione della pensione allo stipendio sarà determinata sulla base delle norme attualmente vigenti per il tempo passato in servizio anteriormente al 1° gennaio 1896 e delle disposizioni vigenti, per gli impiegati dello Stato, ai termini del comma 1° del presente articolo, per il tempo posteriore, in ragione di tante quote per

quanti sono gli anni di servizio utili alla pensione al 1° gennaio 1896.

Agli impiegati dei Banchi che ottengano il collocamento a riposo dietro loro domanda o siano collocati a riposo d'autorità a tutto il 30 dicembre 1896, l'anno di servizio incominciato varrà, agli effetti della pensione, per anno compiuto.

Alle controversie tra gli impiegati dei due Banchi e le rispettive amministrazioni in ordine alla liquidazione delle pensioni è estesa la giurisdizione della corte dei conti.

Nel decreto reale da emanarsi a termini dell'art. 39 della presente legge saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute in questo articolo, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti per la liquidazione delle pensioni tanto per gli impiegati del Banco di Napoli, quanto per quelli del Banco di Sicilia".

- La legge n. 55/1958 reca il titolo: "Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 23/1981 (Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti di enti creditizi di diritto pubblico; modificazione alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche) è il seguente:

"Art. 2 - È autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartito in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti, nonché le linee direttive da rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banchi meridionali.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti".

Note all'art. 5:

- Il testo dell'art. 1 comma 1, della legge 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

"1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a

medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

- Il testo degli articoli 87, 88, 89 e 90 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni dalla legge n. 141/1938 è il seguente:

"Art. 87 - Per l'insorveglianza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a lire 200.000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato e per l'insorveglianza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42;

b) fino a 4.000.000 per l'insorveglianza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l'Ispettorato ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39 e 61 comma 3°, 72 comma 2°, e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei Comitati di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a L.200.000.

Le pene pecuniarie sono comminate ai

dirigenti, liquidatori, commissari, istitori o impiegati, alla cui azione od omissione debbono imputarsi le infrazioni sopradicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono non rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

Art. 88. - Sono soggetti alla pena pecuniaria fino a L. 400.000 salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell'Ispettorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 che violino le disposizioni della presente legge, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perchè siano osservate da altri.

Art. 89. - Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dall'applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purchè in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

Art. 90. - Il capo dell'Ispettorato sentite le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabili, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti: se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello all'Ispettorato per l'esecuzione".

Note all'art. 6:

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione delle direttive CEE n. 83/250 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

"Art. 1 (obblighi di comunicazione). -

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge, 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il

risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma secondo.

4. Fermo i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui al comma 2 e 3, ancorchè non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonché la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.

5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonché delle informazioni fornite per consolidamen-

to, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità.

- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 281/1985 (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio) è il seguente:

"Art. 9. - Chiunque partecipa in una società esercente attività bancaria in misura superiore al 2 per cento del capitale di quota, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni private del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona,

nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportatore che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

- 1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;
- 2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;
- 3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

È salva l'applicazione dell'articolo 5

del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.

Art. 10. - Fatto salvo l'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, la Banca d'Italia può richiedere alle società esercenti attività bancaria e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiduciari.

Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

La Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le società e la borsa delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto.

Il testo del comma 1 dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

"Art. 3 (*Inottemperanza agli obblighi di comunicazione*). - 1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, nonché delle società e

degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375. (*Ommissis*).

"Art. 4 (*Falsità nelle comunicazioni*). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a ventimilioni.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sedi in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

Note all'articolo 7:

- Il testo dell'art. 3 e del 7° comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento degli immobili) è il seguente:

"Art. 3, 2° comma. - L'imposta di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto".

"Art. 6, 7° comma. - In caso di utilizzazione edificatoria dell'area da parte di imprese costruttrici, la determinazione dell'incremento imponibile si effettua sommando l'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e l'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio".

- Il testo dell'art. 5° del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938, è il seguente:

"Art. 5. - Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nel regno di aziende di credito straniere;

d) delle Casse di Risparmio;

e) dei Monti di Pegni;

f) delle Casse Rurali ed Agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Tutti gli istituti, enti e persone elencate nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come "aziende di credito".

- Il testo degli articoli 6, 1° e 2° comma, e 8, 1°, 2° e 3° comma della legge n. 72/1983 (Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concorrenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari), è il seguente:

"Art. 6, 1° e 2° comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzioni di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576".

"Art. 8, 1°, 2° e 3° comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate

dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve".

Per quanto concerne l'art. 8 si è ritenuto opportuno, per una migliore comprensione, riportare anche il 1° comma, non citato dalla presente legge (n.d.r.).

- Il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato) è il seguente:

"7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri".

- Il testo dei commi 5 e 6 e dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato), è il seguente:

"5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscriverne, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extra-tributarie e contributive e delle riduzioni per-

manenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento".

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3124):

Presentato dal Ministro del tesoro (A-MATO) il 26 agosto 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze) in sede referente, il 4 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VI commissione il 28 febbraio 1989; 14 marzo 1989; 3 maggio 1989; 9, 15 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 22 febbraio 1990 (atto n. 3124/A - relatore on. GRILLO).

Esaminato in aula il 27, 28 marzo 1990 e approvato il 29 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2217):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 9ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6ª commissione il 17 maggio 1990; 13, 21, 28 giugno 1990; 5 luglio 1990.

Relazione scritta annunciata l'11 luglio 1990 (atto n. 2217/A - relatore sen. BERLANDA).

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1990.

DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 1990, n. 356.

Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, 5 e 6 della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministero del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

..... omissis

Titolo III ENTI PUBBLICI CONFERENTI

Art. 11. *Norme applicabili*

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento

dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti.

"2. A tali enti, che hanno piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo". (1)

Art. 12. *Statuti*

1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, avendo il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata

ta da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi;

f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione.

2. Gli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di quanto previsto dalle lettere a) e h).

3. Le cessioni al pubblico di azioni delle società conferitarie devono essere effettuate mediante offerta pubblica di vendita; possono essere liberamente effettuate le cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'1 per cento del capitale delle società, riferito all'arco degli ultimi dodici mesi. Il ricorso a procedure diverse è soggetto ad autorizzazione del Ministro del tesoro.

4. Qualora per effetto della cessione

1. L'acquisto o la cessione di azioni delle società conferitarie deve avvenire in conformità a deliberare del consiglio di amministrazione, o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale, o altro organo equivalente.

2. La delibera dell'ente che dispone l'acquisto ovvero la cessione di quote pari o superiori all'1 per cento del capitale delle società conferitarie deve indicare, rispettivamente, il prezzo massimo e il prezzo minimo e i criteri seguiti per la sua determinazione. La delibera deve essere trasmessa ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che attesta la congruità del prezzo con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto.

3. Le cessioni al pubblico di azioni delle società conferitarie devono essere effettuate mediante offerta pubblica di vendita; possono essere liberamente effettuate le cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'1 per cento del capitale delle società, riferito all'arco degli ultimi dodici mesi. Il ricorso a procedure diverse è soggetto ad autorizzazione del Ministro del tesoro.

4. Qualora per effetto della cessione

ne o di ogni altra operazione l'ente conferente perda, anche temporaneamente, il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria, l'operazione deve essere approvata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Ai fini del rilascio dell'approvazione deve tenersi anche conto della destinazione dei proventi. Resta fermo quanto disposto dall'art. 21.

5. L'ente conferente che abbia ceduto la partecipazione di controllo può acquistare un'altra partecipazione di controllo in una società bancaria, previa approvazione rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. (3)

Art. 14. *Vigilanza*

1. Gli enti di cui all'art. 11 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro. Gli enti trasmettono al Ministero del tesoro i bilanci annuali preventivi e consuntivi. I bilanci si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal momento in cui pervengono al destinatario.

2. Gli enti trasmettono al Ministero del tesoro e alla Banca d'Italia le informazioni, anche periodiche, richieste. Il Ministero del tesoro può disporre ispezioni.

Art. 15. *Estinzione degli enti*

1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, deve

essere disposta la liquidazione degli enti:

- a) quando lo scopo è stato raggiunto ovvero gli enti si trovano nell'impossibilità di perseguirlo;
- b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
- c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto;
- d) per le altre cause eventualmente previste dagli statuti.

2. La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

3. Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma I può stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

..... omissis

TITOLO V DISCIPLINA DEL CONTROLLO PUBBLICO

Art. 19.

Permanenza del controllo (4)

1. Nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria deve appartenere a enti pubblici o società finanziarie o bancarie nelle quali la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria appartenga ad uno o più enti pubblici.

2. La previsione del comma precedente è richiamata negli statuti i quali

indicano se si applica la disciplina di cui ai successivi commi 3 e 4 ovvero quella dell'art. 20.

3. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni di società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, nonché delle azioni delle altre società finanziarie o bancarie indicate nel comma 1 del presente articolo devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro. L'operazione si intende autorizzata trascorsi novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza. Il termine è sospeso qualora siano richiesti ulteriori dati e notizie integrativi.

4. Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni acquistate in violazione di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, può impugnare a norma dell'art. 2377 del codice civile la deliberazione assembleare assunta con il voto determinante di coloro che non potevano esercitare il relativo diritto; il Ministro del tesoro può disporre il riscatto delle azioni trasferite senza le prescritte autorizzazioni, alle condizioni previste dal contratto di cessione entro i limiti consentiti dalle leggi di bilancio.

Art. 20.

Omissa distribuzione delle azioni in mano pubblica (4)

1. L'obbligo di sottoporre ad autorizzazione tutte le cessioni e le altre operazioni di cui all'art. 19, comma 3, viene meno nel caso in cui gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 nonché delle società finanziarie o bancarie indicate

nell'art. 19, comma 1, prevedano che le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria che assicurano la partecipazione maggioritaria pubblica, diretta o indiretta, non siano distribuite fino a concorrenza della metà più uno dei voti, sia in fase di attribuzione iniziale sia in occasione di successive operazioni sul capitale. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni non distribuite deve essere autorizzata, a pena nullità, a norma dell'art. 19, comma 3.

3. Il diritto di opzione sugli aumenti di capitale da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, relativo alle azioni non distribuite, può essere ceduto soltanto ad altri enti pubblici o a società finanziarie o bancarie di cui all'art. 19, comma 1; quando l'aumento riguarda queste ultime il diritto di opzione spettante a enti pubblici può essere esercitato dagli stessi o da altri enti pubblici; la cessione del diritto di opzione sulle azioni suddette è subordinata, a pena di nullità, all'autorizzazione di cui all'art. 19, comma 3.

4. La cessione delle azioni non distribuite si effettua con l'iscrizione nel libro dei soci; i vincoli reali su di esse si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. L'iscrizione e le annotazioni sono effettuate a cura degli amministratori, i quali verificano la sussistenza dell'autorizzazione.

Art. 21.

Autorizzazione del Consiglio dei Ministri (4)

1. Il Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro del tesoro con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari e sentita la Banca d'Italia che provvede all'istruttoria, può autorizzare, in deroga al precedente art. 19, comma 1, il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o di diritti di opzione sulle medesime, che comporti il venir meno della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1.

2. L'autorizzazione può essere concessa per conseguire anche uno solo dei seguenti obiettivi: a) rafforzamento del sistema creditizio italiano; b) rafforzamento della sua presenza internazionale; c) rafforzamento della sua dimensione patrimoniale; d) raggiungimento di dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva; e) altre finalità di pubblico interesse riconducibili al contenuto dei presenti decreti.

Art. 22.

Clausole statutarie

1. Gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, dovranno conformarsi alle disposizioni in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi di cui al titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 27 della medesima legge gli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono considerati soggetti non diversi dagli enti creditizi e finanziari.

TITOLO VI ASSEMBLEE DELLE CASSE DI RISPARMIO

Art. 23.

Nomina dei soci

1. L'integrazione della compagine sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa, ivi comprese quelle che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria, deve avvenire mediante nomina di almeno il 30 per cento del numero massimo di soci, previsto nei rispettivi statuti, di soggetti designati da istituzioni culturali, da enti ed organismi economici professionali, nonché da enti locali territoriali. I soggetti designati dagli enti locali territoriali non possono superare il 10 per cento del predetto numero massimo.

2. Gli statuti delle casse devono individuare gli enti, organismi o istituzioni di cui al comma 1 avendo riguardo alle zone ove le singole casse svolgono una parte significativa dell'attività. Gli statuti devono altresì precisare il numero dei soci che a ciascun ente, organismo o istituzione compete nominare, seguendo di preferenza criteri di proporzionalità tra le tre suddette categorie nonchè i tempi per l'integrazione delle assemblee. I competenti organi aziendali dovranno approvare le necessarie modifiche statutarie entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In deroga all'art. 7 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni, tutti i soci comunque nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto perdono, ove non confermati, tale qualità dopo 10 anni dalla nomina ovvero

con il successivo compimento del mandato relativo a cariche amministrative o sindacali eventualmente ricoperte presso le casse.

..... omissis

(1) Comma sostituito dall'art. 43, comma 1 del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(2) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1 del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(3) I commi 4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 7-bis della legge 30 luglio 1994, n. 474.

(4) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 7-bis della legge 30 luglio 1994, n. 474.

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266.

Legge-quadro sul volontariato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2.

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte,

senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3.

Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.

Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4.

*Assicurazione degli aderenti
ad organizzazioni di volontariato*

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze assicurative o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5.

Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il

loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6.

Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto di essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli

stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7.

Convenzioni

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8.

Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini

di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del

Art. 9.

Valutazione dell'imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Art. 10.

Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
 - a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione consuntiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11.

Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 12.

Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13.

Limiti di applicabilità

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 14.

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uso utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uso utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

Art. 15.

Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle o-

perazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17.

Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abitazione dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto il *Guardasigilli* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 5:

- Si trascrive il testo degli articoli 600, 786, 2659 e 2660 del codice civile:

"Art. 600 (*Enti non riconosciuti*). - Le

disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.

Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi".

"Art. 786 (*Donazione a ente non riconosciuto*). - La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario".

"Art. 2659 (*Nota di trascrizione*). - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro V e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826.

Se l'acquisto, la rinuncia o la modifica-

zione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto (*Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 52*).

"Art. 2660 (*Trascrizione degli acquisti a causa di morte*). - Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto (*Numero così sostituito dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 52*);

2) la data di morte;

3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;

4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;

5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;

6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692".

Nota all'art. 8:

- Il testo dell'art. 17 della legge n. 408, 1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi di sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tribu-

tario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, e dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 17. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i re-

gimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire.

1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IIVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1.

Nota all'art. 9:

- Il testo dell'art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 598/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 954/1982 è il seguente: "Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di

contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attività commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera c) dell'art. 2. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".

Nota all'art. 11:

- Il capo V della legge n. 241, 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), reca norme sull'"accesso ai documenti amministrativi".

Nota all'art. 13:

- La legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza".

Nota all'art. 15:

- Il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), è il seguente:

"1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della i-

struzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi;

f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili

attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione".

- Il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 356/1990 è il seguente:

"Art. 1 (*Fusioni, trasformazioni e conferimenti*). - 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine.

2. Le operazioni di cui al comma precedente nonché i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o più società per azioni, già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto".

- Si trascrivono i primi tre commi dell'art. 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria, approvato con R.D. n. 967/1929, come sostituiti dall'articolo unico della legge 26 maggio 1966, n. 371:

"Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di risparmio.

Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti

cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell'art. 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso art. 18.

Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità".

Nota all'art. 17:

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 (*Disciplina in base ad accordi*).

- Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i precedenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione delle modalità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.

Gli accordi sindacali disciplinano i cri-

teri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 296):

Presentato dal sen. LIPARI ed altri il 24 luglio 1987.

Assegnato alla 1° commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 novembre 1987, con pareri delle commissioni 2a, 5a, 6a, 11a, 13a e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1a commissione il 15 febbraio 1989; 4 aprile 1989; 13 settembre 1989; 27 settembre 1990; 3, 11, 17 ottobre 1990; 14, 21 novembre 1990.

Relazione scritta annunciata il 19 febbraio 1991 (atto n. 296/A relatore sen. E-LIA).

Esaminato in aula il 26, 28 febbraio 1991; 28, 29 maggio 1991 e approvato il 30 maggio 1991, in un testo unificato con atti n. 648 (TARAMELLI ed altri), n. 784 (GUALTIERI ed altri), n. 1582 (ONORATO), n. 1682 (FILETTI ed altri) e n. 2085 (ACQUAVIVA ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 5733):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 giugno 1991, con pareri delle commissioni II, IV, V, VI, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione il 3, 10, 17, 26 luglio 1991.

Esaminato in aula il 29, 30 luglio 1991 e approvato il 31 luglio 1991.

DECRETO 26 novembre 1993.

Disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare l'art. 12, comma 1, lettera c), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società" e l'art. 12, comma 1, lettera e), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi";

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 ottobre 1992 con la quale, in attuazione delle predette disposizioni di legge, è stato fissato al 31 dicembre 1993 il termine per le modifiche degli statuti degli enti conferenti volte a prevedere l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le corrispondenti cariche nelle società conferitarie;

Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 1993 riguardante la pre-

sentazione da parte degli enti conferenti delle relative istanze di modifica statutaria entro il 30 settembre 1993;

Tenuto conto delle difficoltà prospettate da enti conferenti di dare attuazione nei termini previsti alle conseguenti modifiche statutarie;

Considerato che il Consiglio di Stato ha ritenuto, in relazione alla complessità degli adempimenti da attuare e al breve tempo a disposizione, di sospendere fino al 31 dicembre 1993 l'esecuzione del provvedimento impugnato da taluni enti conferenti e che si rende pertanto necessario ripristinare l'uniformità della disciplina in materia;

Considerato che il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, esclude che gli enti conferenti possano esercitare l'impresa bancaria, sia in via diretta, sia in qualità di capogruppo (articoli 12, comma 1, lettera b), e 25, comma 1), e che pertanto gli enti stessi devono restare estranei alla gestione della società conferitaria nonchè delle società o enti che, con essa, compongono il gruppo creditizio unitariamente disciplinato dalla legge;

Considerata infine l'opportunità di differire la decorrenza delle predette incompatibilità in presenza di progetti di concentrazione deliberati dalle società conferitarie con altri enti creditizi;

Sentito l'orientamento del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

DECRETA:

Entro il 31 marzo 1994 gli enti conferenti dovranno inviare alla Banca d'Italia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la richiesta di modi-

fica statutaria volta a prevedere l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio. Le modifiche statutarie, approvate ai sensi di legge, entreranno in vigore il 1° giugno 1994 e coloro che verseranno in situazione di incompatibilità dovranno optare tra l'incarico nell'ente conferente e le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio.

Per coloro che alla data del 1° giugno 1994 ricoprono cariche presso l'ente conferente e versino nella situazione di incompatibilità può peraltro stabilirsi che le predette disposizioni statutarie divengano operanti allo spirare del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte, solo se la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi.

Le istanze per l'approvazione delle modifiche statutarie e la necessaria documentazione (delibera del consiglio di amministrazione e dell'eventuale organo assembleare) dovranno essere presentate nel predetto termine del 31 marzo 1994, per il tramite della filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'ente conferente.

Le istanze di modifiche statutarie in corso di esame, inoltrate a seguito del provvedimento dell'11 marzo 1993, devono intendersi superate alla luce delle presenti determinazioni in materia.

Roma, 26 novembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474, recante: "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni".

Art. 1.

Modalità delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici

..... ommissis

7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonché per l'utilizzo dei relativi proventi, che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti.

7-bis. Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

7-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dai seguenti: "Ai fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzazione l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate

dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformità della delibera alle direttive è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa: decorso tale termine la conformità si intende accertata"

..... ommissis

DECRETO MINISTERIALE
1° giugno 1994 (1).

Disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (2), e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio (3).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare l'art. 12, primo comma, lettera c), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società", e l'art. 12, primo comma, lettera e), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi";

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 ottobre 1992;

Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 1993;

Visto il proprio decreto del 26 novembre 1993, n. 243265;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Tenuto conto delle difficoltà rap-

presentate per l'ordinato funzionamento degli enti conferenti connesse all'esercizio dell'opzione tra le cariche negli enti stessi e quelle nelle società ed enti del gruppo bancario da parte di coloro che alla data del 1° giugno 1994 versino in situazione di incompatibilità;

Decreta:

1. I componenti gli organi di amministrazione e di controllo degli enti conferenti i quali, alla data del 1° giugno 1994, versando in situazione di incompatibilità ai sensi del decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, abbiano optato per le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio, mantengono i loro incarichi negli enti conferenti fino alla nomina dei successori e comunque non oltre la scadenza del termine di quarantacinque giorni dalla data del presente decreto. Gli enti dovranno sollecitamente promuovere le procedure necessarie per la reintegrazione degli organi.

2. Resta peraltro stabilito che qualora la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi, l'incompatibilità per gli amministratori ed i sindaci degli enti conferenti sarà operativa allo scadere del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 1994, n. 138.

(2) Riportato al n. XXXVI.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

DIRETTIVA 18 novembre 1994.

Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1 comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Tenute presenti le norme vigenti in materia di dimissioni delle partecipazioni dello Stato;

Attesa la necessità che gli enti conferenti sviluppino la loro attività nell'ambito delle finalità a essi assegnate di intervento in settori di interesse generale e di utilità sociale;

Considerato che a tale scopo occorre che essi diversifichino il rischio di investimento del patrimonio e, in tale contesto, riducano progressivamente la partecipazione detenuta nella società conferitaria, salvaguardando nel contempo il valore economico del patrimonio;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Definizioni

1. Nella presente direttiva l'espressione:

a) "spese" indica le erogazioni per finalità istituzionali, escluse quelle effettuate ai sensi della legge n. 266/1991, deliberate in corso d'anno;

b) "redditi" indica il ricavo derivante dalle attività nelle quali è investito il patrimonio;

c) "società conferitaria" indica la società alla quale è stata originariamente conferita l'azienda bancaria e nella quale l'ente detiene una partecipazione, nonché la società finanziaria (generalmente la "holding" capogruppo) alla quale l'ente ha eventualmente conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria e nella quale l'ente stesso detiene una partecipazione;

d) "proventi" indica il corrispettivo in denaro ricevuto in cambio delle azioni della società conferitaria, dei diritti di opzione sulle medesime, delle azioni a qualsiasi titolo acquisite in cambio delle azioni della società conferitaria o dei diritti di opzione;

e) "strutture stabili" indica sia i beni immobili, sia i beni mobili durevoli, sia i complessi di risorse umane e materiali organizzate in via permanente.

Art. 2.

Criterio di diversificazione

1. Gli enti conferenti che procedono alla cessione delle azioni delle società conferitarie o dei diritti di opzione sulle medesime, ne deliberano modalità e tempi;

2. Entro cinque anni dall'emanazione della presente direttiva gli enti conferenti procedono alla diversificazione del proprio attivo in modo che:

a) le spese da sostenersi per il perseguimento degli scopi statutari vengano coperte in misura superiore al 50 per cento con redditi diversi da quelli deri-

vanti dalla partecipazione nella società conferitaria o, in alternativa;

b) non più del 50% del proprio patrimonio sia investito in azioni della società conferitaria.

3. Non costituisce realizzo di plusvalenze per l'ente conferente il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria e rivenienti dal conferimento che consenta di rispettare il parametro minimo di diversificazione di cui al punto b) del comma precedente. Per gli enti conferenti che abbiano rispettato il suddetto parametro minimo di diversificazione non costituisce altresì realizzo di plusvalenze il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria avvenuto in data successiva al predetto quinquennio.

Art. 3.

Impiego dei proventi

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare il valore economico del patrimonio degli enti conferenti i proventi derivanti dalle cessioni di cui al precedente art. 2 devono essere investiti:

a) in misura non inferiore al 30% in titoli di Stato italiani o esteri e in titoli obbligazionari;

b) in misura non inferiore al 30% in azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o esteri;

c) in alternativa alle forme di investimento indicate alle lettere a) e b) i proventi potranno essere investiti, in tutto o in parte, in quote di uno o più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani o esteri;

d) la parte dei proventi non investiti a norma delle precedenti lettere è destinata alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento individuati dall'ente conferente, ovve-

ro per una quota comunque non superiore al 20%, per altre esigenze, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

2. In casi eccezionali può essere autorizzato l'utilizzo dei proventi per finalità gestionali dell'ente, in deroga ai criteri di cui al comma 1.

3. Al fine di rispettare il parametro minimo di diversificazione previsto all'art. 2, le azioni della società conferitaria possono essere trasferite in proprietà di fondi assicurativi dei crediti per le piccole e medie imprese in contropartita di quote di partecipazione nei fondi medesimi.

Art. 4.

Scopi istituzionali e criteri di intervento

1. Gli enti conferenti individuano gli specifici settori di intervento e i criteri per la gestione dell'attività erogativa che va finanziata con i redditi come definiti all'art. 1, punto b).

Art. 5.

Regolamento

1. Entro il 31 marzo 1995 l'ente conferente adotta un regolamento che deve contenere:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare. Gli enti conferenti dovranno finanziare progetti specifici e di cui sia possibile quantificare il risultato in termini di analisi costi-benefici anche al fine di confrontarli con progetti alternativi;

la previsione dell'incarico a esperti

esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione; l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti.

2. Gli enti possono realizzare gli scopi statuari anche mediante l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione.

Art. 6.

Modifiche statutarie degli enti conferenti

1. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 del precedente art. 5, gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria.

Art. 7.

Offerta pubblica di vendita

1. La dismissione attraverso cessione al pubblico delle azioni delle società conferitarie deve avvenire, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre

1990, n. 356, mediante offerta pubblica di vendita.

Art. 8.

Trattativa diretta

1. In alternativa a quanto previsto all'art. 7, il Ministro del tesoro può autorizzare, per la dismissione delle azioni della società conferitaria, la procedura della trattativa diretta quando:

a) la cessione avviene nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte all'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di imprese di assicurazione;

b) si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti.

Art. 9.

Determinazione del prezzo di vendita

1. Gli enti conferenti, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei meccanismi di formazione del prezzo di vendita, tengono conto delle indicazioni contenute nella delibera del CIPE del 30 dicembre 1992, in quanto compatibili.

Art. 10.

Informativa

1. Gli enti conferenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono restare estranei alla gestione della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

2. Nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali, gli enti conferenti possono richiedere alla società conferi-

taria resoconti periodici sull'andamento generale del gruppo bancario, programmi triennali, nonché informative concernenti le principali politiche gestionali e le materie da sottoporre all'assemblea.

Art. 11.

Invio delle delibere al Ministero del tesoro

1. La documentazione concernente le delibere di approvazione del regolamento di cui all'art. 5 e delle modifiche statutarie di cui all'art. 6 deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministro del tesoro approva le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990. Entro lo stesso termine il Ministro del tesoro può formulare rilievi in merito al predetto regolamento.

3. Le singole delibere di cui all'art. 2 concernenti la cessione della partecipazione devono essere direttamente presentate al Ministero del tesoro anche agli effetti dell'art. 1, comma 4, primo periodo, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474. Copia delle delibere viene contestualmente inviata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli enti esistenti alla data di emanazione della direttiva stessa. I decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20

novembre 1990, n. 356, conterranno indicazioni specifiche in ordine alle materie oggetto della presente direttiva.

La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

Il Ministro: DINI

DECRETO 1° febbraio 1995

Disposizioni in materia di incompatibilità fra cariche ricoperte nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e in particolare l'art. 12, primo comma, lettera c), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina del comitato di gestione o organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione ed i componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società", e l'art. 12, primo comma, lettera e), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi";

Visto in particolare l'art. 14 del citato decreto legislativo n. 356;

Visto il proprio decreto n. 243265 del 26 novembre 1993;

Visto il proprio decreto n. 364429 del 1° giugno 1994;

Considerato che tali decreti prevedono che qualora la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi, l'incompatibilità per i componenti gli organi amministrativi e di controllo degli enti conferenti diverrà operante allo spirare

del termine più ravvicinato fra le cariche ricoperte;

Tenuto conto dei tempi necessari per il perfezionamento sul piano tecnico delle operazioni di concentrazione, dopo che le operazioni medesime sono state poste in atto;

Vista la propria direttiva del 18 novembre 1994 recante "Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti";

Ritenuta la necessità di sottoporre a revisione la disciplina attuativa del divieto di cumulo delle cariche di cui all'art. 12, primo comma, lettera e), del citato decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Considerato che il ridursi del vincolo partecipativo tra ente conferente e società conferitaria attenua l'esigenza di differenziare i componenti dei rispettivi organi amministrativi e di controllo;

DECRETA:

Art. 1.

1. Qualora l'organo competente dell'ente conferente abbia deliberato l'impegno alla cessione delle azioni della società conferitaria in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera b) della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994, la regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo credi-

tizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993 non si applica ai componenti l'organo di controllo e a non più di tre componenti l'organo amministrativo dell'ente conferente.

2. I componenti gli organi degli enti conferenti di cui al comma precedente che assumano cariche nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio decadono tuttavia dalla carica nell'ente conferente ove a essi vengano delegate dal consiglio medesimo attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 del codice civile diverse dall'appartenenza al comitato esecutivo.

3. Qualora per effetto delle dimissioni l'ente conferente pervenga alla diversificazione del proprio attivo in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 e perda altresì il controllo della società conferitaria, la regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, cessa di applicarsi.

4. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'art. 1 della direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 2.

1. Coloro che ai sensi del secondo comma del decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 243265, hanno mantenuto cariche nell'ente conferente e nel-

la società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, qualora il termine più ravvicinato fra le cariche ricoperte venga a scadere anteriormente al 1° giugno 1995, potranno essere confermati nella carica per un ulteriore mandato, purché alla data di scadenza della carica l'operazione di concentrazione che coinvolge la società bancaria conferitaria (fusione, acquisizione del controllo) sia posta in atto.

2. Coloro che, in applicazione del comma 1, alla data del 30 giugno 1996 si trovino a ricoprire cariche nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio dovranno in ogni caso esercitare l'opzione tra le cariche incompatibili entro e non oltre tale data, sempre che beninteso non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Roma, 1° febbraio 1995

Il Ministro: DINI